

II SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

15 NOVEMBRE 2011

Dott. Elvezio Galanti – Direttore Ufficio Relazioni Istituzionali


elvezio.galanti@protezionecivile.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

*prima
del
terremoto del 1980*

dopo



La Protezione Civile non è un solo corpo gerarchizzato, ma un insieme coordinato di tanti gruppi ed Enti specializzati che al proprio interno hanno: specifici linguaggi, determinate procedure e spiccato senso di appartenenza.



Soggetti che intervengono

L. 225/92

Le Strutture Operative Nazionali:

(art. 11)

- ✓ Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ Forze Armate;
- ✓ Forze di Polizia;
- ✓ Corpo Forestale dello Stato;
- ✓ Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica ;
- ✓ Croce Rossa Italiana;
- ✓ Strutture del Serv. Sanitario Nazionale;
- ✓ Organizzazioni di Volontariato;
- ✓ Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

Amministrazioni Componenti di P.C.:

(art. 6)

- ✓ Ministeri;
- ✓ Regioni;
- ✓ Province;
- ✓ Prefetture;
- ✓ Comuni;
- ✓ Comunità Montane;
- ✓ Aziende private;
- ✓ Ordini professionali.



Quale è la differenza tra un intervento tecnico specialistico (VVF, 118, 113, ecc.) e un'operazione di Protezione Civile?


Un'operazione di Protezione Civile non può essere caratterizzata né dal numero delle persone coinvolte né dall'estensione territoriale

(Terremoto dell'Irpinia, Pozzo di Vermicino (RM)),

ma è caratterizzata dal numero elevato di specializzazioni che concorrono in un evento e che devono essere coordinate



IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE



Istituito il **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (Giuseppe Zamberletti), d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. (Ordine di Servizio del PCM 29.04.1982)



**RAPPORTO CON
AUTONOMIE LOCALI**

**COMITATO OPERATIVO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E
PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI**

**COMMISSIONE NAZIONALE
VOLONTARIATO**

Modifiche alla legge n. 225/1992 (di n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

art. 1-bis

Promozione e coordinamento delle attività del Servizio Nazionale di protezione civile in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri con possibile delega ad un Ministro con portafoglio o ad un sottosegretario di Stato

art. 2

Eventi di tipo c
immediatezza d'intervento, durante limitati e definiti periodi di tempo

art. 3

Previsione identificazione degli di rischio probabili – monitoraggio sorveglianza e vigilanza

Prevenzione con opere non strutturali allertamento, pianificazione di emergenza, formazione, diffusione della conoscenza, informazione alla popolazione, applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.

Piani e programmi territoriali i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di protezione civile. Non sono più le attività di protezione civile a doversi armonizzare con il territorio, ma viceversa.

Modifiche alla legge n. 225/1992

(di n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

art.3 -bis

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico

Il Governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale sono assicurati da:

- Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali;
- Il Servizio meteorologico nazionale distribuito SMND (i cui compiti verranno stabiliti con un DPR da emanare entro sei mesi)
- Le Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza
- I Presidi territoriali
- I Centri di competenza (i cui principi per individuarli e farli funzionare verranno definiti con un DPCM da emanare entro sei mesi)

art. 5

Dichiarazione dello stato di emergenza nell'immediatezza e non solo al verificarsi della crisi. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione, con il quale va comunque acquisita l'intesa.

La durata non può, di regola superare i 90 giorni e può essere prorogata per altri 60 giorni.

Viene individuata anche l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria.

Modifiche alla legge n. 225/1992 (dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

art.5

Ordinanze

Vengono emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Dispongono relativamente:

Servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione;

- Messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per la pubblica incolumità;
- Ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità dell'attività economica e produttiva e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- Interventi volti ad evitare le situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose.

Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero delle Finanze, limitatamente ai poteri finanziari.

Non è previsto nessun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i Commissari delegati

**Modifiche alla legge n. 225/1992
(di n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)**

art. 14

Competenze del Prefetto

Al verificarsi di un evento di tipo "b" o "c", il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con quelle dei Sindaci dei Comuni interessati

art. 15

Competenze del Sindaco

Ribadisce il ruolo del Sindaco autorità di protezione civile e precisa che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012 ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale